



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 25 febbraio 2021*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario Relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 16/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

### **FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Minerbe (VR) e in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria, compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Equilibrio di parte corrente	115.033,13	102.227,54
Equilibrio di parte capitale	53.380,04	28.417,56
Saldo delle partite finanziarie	---	---
<b>Equilibrio finale</b>	<b>168.413,17</b>	<b>130.645,10</b>

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

Per quanto riguarda il saldo-obiettivo di finanza pubblica, l'ente rispetta il saldo sia a preventivo che a rendiconto in entrambi gli esercizi.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa	702.364,09	674.137,73
Residui attivi	350.808,51	451.676,28
Residui passivi	434.557,92	549.705,49
FPV	252.824,72	202.120,16
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>365.789,96</b>	<b>373.988,36</b>
Totale accantonamenti	161.341,47	127.099,45
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>60.614,00</i>	<i>68.250,00</i>
Totale parte vincolata	---	55.693,17
Totale parte destinata agli investimenti	2.067,60	32.485,16
<b>Totale parte libera</b>	<b>202.380,89</b>	<b>158.710,58</b>

### **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2017 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2017 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Rendiconto 2018 Accertamenti (c)</b>	<b>Rendiconto 2018 Riscossioni (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	174.189,84	174.189,84	100%	217.412,15	191.996,29	88,31%
Tit.1 competenza	1.917.421,19	1.693.533,74	88,33%	1.929.116,44	1.774.604,18	92,00%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	80.331,43	75.268,90	93,70%	69.076,01	60.322,84	87,33%
Tit.3 competenza	476.049,85	411.875,37	86,52%	506.727,23	448.232,24	88,46%

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa finale	702.364,09	674.137,73
Anticipazione di tesoreria	----	---
Cassa vincolata	---	---
Tempestività dei pagamenti	-17,04	-26,9

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

### **INDEBITAMENTO**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Debito complessivo a fine anno	5.215.081,68	4.979.906,82

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

2. Con riferimento ai precedenti esercizi il Comune di Minerbe era stato destinatario:

- in relazione al rendiconto 2015, della deliberazione n. 368/2018/PRSE che rilevava l'irregolarità contabile costituita dalla quantificazione del FCDE a rendiconto e, quindi, con la sottostima dello stesso, accertava la mancanza di giacenza vincolata di cassa, la reimputazione di residui attivi di mutui, lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 e la mancata attuazione della piattaforma dei pagamenti;

- in relazione al rendiconto 2016, della deliberazione n. 294/2019/PRSP che accertava il non compiuto assorbimento delle criticità già accertate con delibera 368/2018/PRSE - rendiconto 2015, relativamente all'imputazione di residui attivi relativi a mutui già reimputati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui ed al superamento del limite per il parametro di deficitarietà n. 7 del DM 18/02/2013, prendeva atto dell'accertamento per cassa delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria nel rendiconto 2016, raccomandava il rispetto della composizione del risultato di amministrazione e della tenuta dei vincoli per spese di investimento, invitava al rispetto delle regole contabili che presiedono la liquidazione delle premialità e del trattamento accessorio del personale dipendente e al costante monitoraggio degli Organismi partecipati in liquidazione o in corso di recesso e delle partecipazioni indirette in perdita e in liquidazione.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. n. 5894 del 07/12/2020.

4. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota n. 295 del 12/01/2021 (prot. Cdc n. 159 del 12/01/2021), che, tuttavia, hanno consentito solo in parte di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

## **DIRITTO**

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correctivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-*bis* che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente

assoggettato a controllo.

Occorre, infine, richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Minerbe si rilevano i seguenti profili.

#### **Superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 e del parametro obiettivo n. 4 del D.M. 23/12/2018**

Come indicato nella parte in fatto, sia con riferimento al rendiconto 2015 che al rendiconto 2016, era stato rilevato il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/2/2013.

Tale criticità è stata riscontrata anche con riferimento al rendiconto 2017 e, analogamente, al rendiconto 2018.

In particolare, l'individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2012 - 2015, applicati anche nel triennio 2016 - 2018, è avvenuta con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18/2/2013.

Il parametro n. 7 concerne la "*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo*" (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL). A partire dal 2018, tali parametri sono stati modificati con il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2018. Per quanto qui rileva, è stato introdotto il nuovo parametro n. 4 (sostenibilità debiti finanziari) che risulta deficitario se maggiore del 16%.

Nell'esercizio finanziario 2017, lo stock complessivo del debito del Comune (stock debito/entrate correnti) è pari al 159,35% in corrispondenza di un risultato della gestione negativo, oltre dunque il valore soglia del 120% fissato dal D.M. 18/2/2013.

Parimenti, nell'esercizio finanziario 2018 il valore si è attestato al 17,03% (superiore alla soglia del 16%)

L'Ente, invitato a fornire informazioni, ha rappresentato quanto segue: *“anche nell'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2017, come da allegato n. 24 a delibera di C.C. n. 26/17-04-2018, sui dieci parametri, solo il n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento, è risultato negativo;*

*- per effetto soprattutto delle norme di legge che hanno ridotto in maniera consistente i limiti di indebitamento e dell'assoggettamento del Comune di Minerbe a partire dal 2013 alle regole del patto di stabilità interno, dal 2012 a tutto il 2018 non è stato fatto ricorso a nuovo indebitamento con una conseguente e significativa diminuzione del debito e degli interessi e solo nell'anno 2019 è stato assunto un solo nuovo mutuo per € 99.500,00 al fine di fronteggiare l'ampliamento urgente del cimitero comunale, in assenza di altre fonti di finanziamento immediatamente disponibili;*

*- il rapporto tra entrate correnti e consistenza finale dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, è risultato pertanto progressivamente in diminuzione dall'anno 2012, con una diminuzione che a fine anno 2018 si è attestata al 24,39% rispetto al 2012;*

*- in merito al debito residuo da mutui, nonostante l'ente non abbia avviato fino all'anno 2018 la riduzione del debito derivante da mutui, la mancata assunzione di nuovi mutui nel periodo dal 2012 al 2018 ha comunque permesso di ridurre il debito residuo di circa un quarto come da dettaglio riportato nelle relazioni al rendiconto (da ultimo, a pag. 19-20 della relazione al rendiconto e.f. 2019 di cui all'allegato n. 46 alla delibera di C.C. n. 20/25-062020);*

*- nel corso dell'anno 2019, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 15/10/2019 è stata operata una riduzione debito da mutui per € 34.18,00 utilizzando somme vincolate in avanzo provenienti da quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile”.*

Il Comune ha altresì segnalato che *“anche nel rendiconto 2019 si è avuto analogo risultato in quanto solo il parametro obiettivo P4 risulta essere deficitario (16,96% rispetto al limite del 16%), come riportato alla pag. 21 della relazione al rendiconto e.f. 2019 di cui all'allegato n. 46 alla delibera di C.C. n. 20/25-062020)”.*

Il Collegio, prendendo atto della risposta, non può esimersi dall'evidenziare che il reiterato sfioramento del parametro in esame, pur nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 TUEL, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Si ritiene pertanto opportuno ribadire che ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria.

#### **Accertamento per cassa delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria**

Come già rilevato nella deliberazione n. 294/2019/PRSP relativamente all'esercizio 2016, anche negli esercizi 2017 e 2018 i recuperi dell'evasione tributaria sono stati rilevati per



cassa, con i seguenti valori: accertamenti/riscossioni 2017 pari a € 33.995,04, accertamenti/riscossioni 2018 pari a € 106.442,98.

In sede istruttoria, il Comune ha dichiarato quanto segue:

*“Evoluzione anni successivi delle entrate a competenza, derivanti dall’attività di contrasto all’evasione tributaria:*

	ANNO 2019 finale		ANNO 2020 (provvisorio in attesa attribuzione finale delle carte contabili di entrata riferite a incassi da 15/12 a 31/12)	
	accertato	incassato	accertato	incassato
Recupero evasione IMU	114.270,52	74.270,52	88.256,55	57.775,05
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	7.946,84	7.946,84	25.859,12	25.859,12
Recupero evasione COSAP/TOSAP	4.912,73	4.912,73	4.379,52	4.379,52
Recupero evasione altri tributi	10.895,14	10.895,14	6.408,03	4.908,03
totale entrate tributarie	138.025,23	98.025,23	124.903,22	92.921,72

*Recupero evasione IMU e altri tributi (TASI): Nel corso del 2019 e 2020 a seguito emissione ruoli coattivi, si è proceduto all’accantonamento di quota parte al fondo crediti di dubbia esigibilità, non avendo provveduto ad accantonamento analogo negli anni precedenti.*

*Recupero evasione TARSU e TOSAP: l’accantonamento di quota parte al fondo crediti di dubbia esigibilità avviene all’interno degli stanziamenti riferiti alla competenza di ciascun anno”.*

Con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, la Sezione rileva il permanere della criticità già precedentemente accertata in relazione all’inosservanza del principio di esigibilità.

### **Perdita di vincoli/destinazione a spesa di investimento**

Nella precedente deliberazione n. 294/2019/PRSP, la Sezione aveva rilevato una perdita di vincoli a spese di investimento.

Nell’ambito dei controlli sui rendiconti in esame, è stato segnalato all’Ente che analoga criticità poteva essere riscontrata in relazione all’esercizio 2017.

A tal proposito, il Comune ha dichiarato che *“L’avanzo destinato a spese di investimento nel rendiconto 2017 per € 2.067,60 deriva da somme non impegnate al 31/12/2017 finanziate da proventi concessioni edilizie.*

*Si conferma inoltre quanto già relazionato nella risposta a nota istruttoria su relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2016 (Prot. 4504 Data 27-06-2019) e più precisamente: Se pur non si è provveduto a destinare ad investimenti la quota di avanzo di € 36.648,19 proveniente da saldo di parte capitale 2016 e da differenziale residui eliminati di parte capitale, in ogni caso l’avanzo applicato ai bilanci dei successivi esercizi 2017 e 2018 è stato destinato unicamente per la parte capitale.*

*Nel rendiconto e.f. 2018, come riportato alla pagina 13 dell’allegato n. 26 alla delibera C.C. 20/30-042019, l’accantonamento ad avanzo destinato per investimenti, tiene correttamente conto del saldo di parte capitale dell’anno per € 28.417,56 e del*

*differenziale residui eliminati di parte capitale per € 2.000,00; così si procede anche per gli anni successivi.*

Il Collegio nel prendere atto di quanto dichiarato, invita l'Ente a curare la corretta composizione del risultato di amministrazione nei successivi cicli di bilancio.

### **Accantonamenti per spese potenziali e Fondo crediti di dubbia esigibilità**

In sede istruttoria è stato rilevato che: (i) sebbene al punto 15, Sezione prima, del questionario sul Bilancio di Previsione 2018-2020, l'Organo di revisione dichiara che l'ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2018-2020 accantonamenti, in conto competenza, per le spese potenziali, dai relativi schemi BDAP non risulta alcun accantonamento; (ii) sebbene al punto 16 della Sezione prima del questionario sul Bilancio di Previsione 2018-2020, l'Organo di revisione dichiara di aver verificato la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento, dai relativi schemi BDAP non risulta alcun accantonamento.

Il Comune, invitato a fornire chiarimenti, ha dichiarato che *“Fino al bilancio di previsione 2020, pur in presenza di una appropriata attribuzione del 2°,3°4° e 5° livello, per un mero errore di codifica dei fondi di accantonamento gli stessi non sono stati attribuiti alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” ma alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. Si elencano di seguito gli accantonamenti effettuati:*

#### **ANNO 2017 (\*)**

Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	previsione iniziale	stanziamento assestato
480	0	01.11-1.10.01.01.001	fondo di riserva	16157,00	7294,00
485	0	01.11-1.10.01.03.001	fondo crediti di dubbia esigibilita'	19600,00	67600,00
486	0	01.11-1.10.05.04.001	fondo rischi futuri da contenzioso	5000,00	5000,00
			<b>Totale</b>	<b>40757,00</b>	<b>79894,00</b>

#### **ANNO 2018 (\*)**

Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	previsione iniziale	stanziamento assestato
480	0	01.11-1.10.01.01.001	fondo di riserva	16007,00	8271,00
485	0	01.11-1.10.01.03.001	fondo crediti di dubbia esigibilita'	64209,00	81759,00
486	0	01.11-1.10.05.04.001	fondo rischi futuri da contenzioso	4000,00	4000,00
			<b>Totale</b>	<b>84216,00</b>	<b>94030,00</b>

#### **ANNO 2019**

Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	previsione iniziale	stanziamento assestato
480	0	01.11-1.10.01.01.001	fondo di riserva	14890,00	3040,00
485	0	01.11-1.10.01.03.001	fondo crediti di dubbia esigibilita'	61400,00	100000,00
486	0	01.11-1.10.01.99.999	fondo rischi futuri da contenzioso	4000,00	4000,00
487	0	01.11-1.10.01.99.999	fondo accantonamento indennita' di fine mandato sindaco	1717,00	1717,00
			<b>Totale</b>	<b>82007,00</b>	<b>108757,00</b>

#### **ANNO 2020**

Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	previsione iniziale	stanziamento assestato
483	0	20.01-1.10.01.01.001	fondo di riserva	18972,00	3972,00
485	0	01.11-1.10.01.03.001	fondo crediti di dubbia esigibilita' (eliminato)	100000,00	0,00
485	1	20.02-1.10.01.03.001	fondo crediti di dubbia esigibilita' parte corrente	0,00	100000,00

486	0	01.11-1.10.01.99.999	fondo rischi futuri da contenzioso (eliminato)	4000,00	0,00
489	0	20.03-1.10.01.99.999	fondo rischi futuri da contenzioso	0,00	4000,00
487	0	01.11-1.10.01.99.999	fondo accantonamento indennita' di fine mandato sindaco (eliminato)	1717,00	0,00
488	0	20.03-1.10.01.99.999	fondo accantonamento indennita' di fine mandato sindaco	0,00	1717,00
			<b>Totali</b>	<b>124689,00</b>	<b>109689,00</b>

(\*) fino all'anno 2018 il fondo accantonamento indennita' di fine mandato del sindaco non era presente in quanto la somma era stanziata al capitolo di spesa corrente per indennità funzione del sindaco e con la relativa economia si andava a costituire il vincolo sul risultato di amministrazione

- Con il bilancio iniziale 2020 il fondo di riserva è stato assegnato alla missione 20 "Fondi" e con variazione di bilancio assunta nel corso dell'esercizio 2020 anche i restanti accantonamenti sono stati tutti assegnati alla medesima missione 20 "Fondi".

La Sezione, prendendo atto della risposta fornita, rileva, quindi, l'errata contabilizzazione degli accantonamenti e invita l'Ente per il futuro ad attenersi alle corrette modalità di contabilizzazione.

### **Assenza di cassa vincolata**

Dall'esame del Questionari è emersa l'assenza di cassa vincolata.

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato che "Come riportato nelle relazioni al rendiconto 2017 (allegato n. 33 a delibera di C.C. n. 26/17-04-2018) e al rendiconto 2018 (allegato n. 38 alla delibera di C.C. 20/30-04-2019):

- In base alla determinazione del responsabile finanziario n. 15 del 21-02-2017, non si rilevano giacenze vincolate alla data del 31/12 dell'esercizio 2016 da porre a vincolo nella giacenza di cassa del corrente esercizio 2017 nei trasferimenti, nei prestiti e nelle giacenze a destinazione vincolata derivanti da legge.

- In base alla determinazione del responsabile finanziario n. 30 del 07-03-2018, non si rilevano giacenze vincolate alla data del 31/12 dell'esercizio 2017 da porre a vincolo nella giacenza di cassa dell'esercizio 2018 nei trasferimenti, nei prestiti e nelle giacenze a destinazione vincolata derivanti da legge.

- In base alla determinazione del responsabile finanziario n. 20 del 04/03/2019, non si rilevano giacenze vincolate alla data del 31/12 dell'esercizio 2018 da porre a vincolo nella giacenza di cassa dell'esercizio 2019 nei trasferimenti, nei prestiti e nelle giacenze a destinazione vincolata derivanti da legge".

La Sezione, nel prendere atto della risposta fornita, rammenta all'Ente l'importanza della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si

rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

### Gestione dei residui

In sede istruttoria sono stati effettuati approfondimenti su alcuni aspetti della gestione dei residui.

Il Comune ha precisato che "Le somme rimaste da riscuotere al 31/12/2018 per residui attivi 2017 e precedenti, pari ad € 34.169,03 risultano dalle seguenti voci:

- € 25.415,86 da tassa sui rifiuti (TARI) proveniente dal 2017 – collegato con f.c.d.e.;
- € 8.753,17 da rimborsi dai comuni per segretario comunale in convenzione, provenienti per € 2.157,64 dal 2016 ed € 6.595,53 dal 2017. Sul totale di € 8.753,17 per € 5.141,31 risultano correlati con residui passivi 2017 e precedenti non pagati per retribuzione di risultato e contributi/imposte carico ente, a causa mancata comunicazione da parte dei Comuni della conclusione procedure di valutazione della performance, senza la quale non risulta possibile l'erogazione dei compensi".

Con riferimento ai residui passivi, il Comune ha altresì dichiarato che "Per le somme rimaste da pagare al 31/12/2018 per residui passivi 2017 e precedenti, pari ad € 79.040,47 si forniscono le seguenti motivazioni:

riepilogo	residui passivi 2017 e prec. Non pagati al 31/12/2018	di cui ancora da pagare al 31/12/2019
residui passivi non pagati correlati con residui attivi non incassati	5.141,31	4522,59
debiti verso pubbliche amm. In attesa dei relativi rendiconti per procedere al pagamento	44.371,74	0
debiti verso pubbliche amm. Correlati al preventivo incasso delle entrate (quota alla Provincia su TARI)	10.176,70	0
residui passivi per prestazioni non ancora fatturate	3.900,34	0
restituzione depositi cauzionali in attesa documentazione da parte degli interessati	15.450,38	4092,15
<b>Totali</b>	<b>79.040,47</b>	<b>8.614,74</b>

La Sezione invita il Comune a porre in essere ogni più utile azione al fine di garantire la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione delle norme in materia di iscrizione dei residui e dei principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

### Equilibri di finanza pubblica

Dall'esame del certificato del saldo di finanza pubblica relativo all'esercizio 2018 e dei dati rinvenibili nella BDAP si è rilevato che l'Ente non ha tenuto conto del "Fondo

*pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente", pari a € 6 mila.*

In sede istruttoria sono stati chiesti all'Ente chiarimenti in proposito.

Il Comune ha dichiarato che *"la somma di € 6 mila risultante in BDAP nel prospetto "All. b) Fondo pluriennale vincolato" non è stata riportata come dovuto, nella voce "A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente" del monitoraggio finale anno 2018 sul saldo di finanza pubblica (patto di stabilità).*

*L'omissione non risulta comportare pregiudizio al saldo finale di finanza pubblica del 2018 che resta comunque rispettato, come segue:*

	certificazione finale	A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	variazioni
<i>N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L)</i>	279	-6	273
<i>O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)</i>	3		3
<i>P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)</i>	3		3
<i>Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (Q=N-P) (5)</i>	276	-6	270

La Sezione rileva che, relativamente all'esercizio 2018, sulla base di quanto dichiarato dall'Ente risulta un peggioramento del posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, senza tuttavia che si determini un mancato conseguimento dello stesso.

### **Organismi partecipati**

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, per entrambi gli esercizi.

Il Comune ha dichiarato che *"Nelle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti 2017 e 2018 sono riportati rispettivamente alle pagine 26 e 20, gli esiti delle verifiche con i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati.*

*L'assenza della doppia asseverazione da parte degli Organi di revisione di taluni organismi è dipesa dalla mancata risposta degli stessi alle formali richieste inviata dal Comune tramite p.e.c.*

*Per il rendiconto 2017, la procedura di conciliazione è stata completata in data 30-07-2018 con l'invio dell'asseverazione finale dell'Organo di revisione del Comune di Minerbe agli organismi che non avevano risposto.*

*Per il rendiconto 2018, la procedura di conciliazione è stata completata in data 18-04-2019 con l'invio dell'asseverazione finale dell'Organo di revisione del Comune di Minerbe agli organismi che non avevano risposto”.*

La Sezione rammenta la necessità, oltreché l'obbligo normativo, di una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e le sue partecipate, al fine sia di garantire la completezza della rilevazione delle partite economico-finanziarie intercorrenti tra le parti, sia di prevenire l'insorgenza di passività impreviste a carico del bilancio, che potrebbero inficiare la situazione di equilibrio finanziario.

Nel caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate - come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione N. 2/SEZAUT/2016/QMIG - il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale deve segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale il quale, dovendo redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto - e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate - è tenuto ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

#### **Stato patrimoniale e Conto Economico**

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in merito alla perdita d'esercizio 2017 pari a € -48.475,47.

*Il Comune ha dichiarato che “Le voci del conto economico, inserito nel sistema di contabilità economico-patrimoniale affiancato ai fini conoscitivi alla contabilità finanziaria, sono riportate nello schema che segue, desunto dalla relazione di cui all'allegato n. 32 alla delibera di C.C. n. 26/17-04-2018, nella quale risultano meglio dettagliate le varie componenti:*

	<i>conto economico al 31/12/2017</i>
<i>A – Componenti positivi della gestione</i>	<i>3.183.422,35</i>
<i>B – Componenti negativi della gestione</i>	<i>3.003.471,08</i>
<i>(A – B) – Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione</i>	<i>179.951,27</i>
<i>C – Proventi ed oneri finanziari</i>	<i>-245.670,69</i>
<i>D – Rettifiche di valore attività finanziarie</i>	<i>0</i>
<i>E – Proventi ed oneri straordinari</i>	<i>81.044,03</i>
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>15.324,61</i>
<i>Imposte</i>	<i>63.800,08</i>
<i>Risultato dell'esercizio</i>	<i>-48.475,47</i>

*Si fa presente a questo scopo che, per liberare almeno in parte l'ente e soprattutto il proprio ufficio finanziario, da gravosi e complicati adempimenti contabili conseguenti soprattutto all'applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei relativi principi contabili, con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28/01/2020 è stato disposto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del d.lgs. 18-08-2000 n. 267 così modificato con l'art. 57 comma 2-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19*

*dicembre 2019, n. 157, in base alla quale “gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale” e pertanto, di non predisporre ed approvare a partire dall’esercizio 2019 la contabilità economico-patrimoniale del Comune di Minerbe”.*

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall’Ente.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Minerbe (VR):

- rileva il superamento nell’esercizio 2017 della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 e nell’esercizio 2018 del parametro obiettivo n. 4 del D.M. 23/12/2018;
- rileva l’accertamento per cassa delle entrate derivanti dall’attività di lotta all’evasione tributaria nei rendiconti 2017 e 2018;
- raccomanda il rispetto della composizione del risultato di amministrazione, della tenuta dei vincoli per spese di investimento e la corretta contabilizzazione degli accantonamenti;
- invita il Comune a porre in essere ogni più utile azione al fine di garantire la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio;
- raccomanda il rispetto dei principi contabili, nei termini esposti nella parte motivazionale;
- rileva, in relazione al saldo di finanza pubblica 2018, la mancata corrispondenza tra i dati trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e quelli rinvenibili nella banca dati BDAP e la rideterminazione del saldo;
- rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Minerbe (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini